



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalggiureWeb](#) del [CED della Corte di Cassazione](#)

**LEGGE 30 GIUGNO 1910, n. 395 (GU n. 159 del 08/07/1910)
CHE RISERVA AL GOVERNO LO STABILIMENTO E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI E RADIOTELEFONICI.
(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.159 DEL 8 LUGLIO
1910)**

PD: S9100447

URN: urn:nir:stato:legge:1910-06-30;395

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;

NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

ART. 1.

SONO RISERVATI AL GOVERNO LO STABILIMENTO E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI E RADIOTELEFONICI, E, IN GENERALE, DI TUTTI QUELLI PER I QUALI, NELLO STATO E NELLE COLONIE DIPENDENTI, A TERRA E SULLE NAVI, SI IMPIEGHI ENERGIA ALLO SCOPO DI OTTENERE EFFETTI A DISTANZA SENZA L'USO DI FILI CONDUTTORI.

È PERÒ IN FACOLTÀ DEL GOVERNO DI ACCORDARE A QUALSIASI PERSONA, ENTE O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA, A SCOPO SCIENTIFICO, DIDATTICO, OD ANCHE DI SERVIZIO PUBBLICO O PRIVATO, L'AUTORIZZAZIONE DI STABILIRE ED ESERCITARE IMPIANTI DI TAL NATURA A TERRA E SULLE NAVI DA DIPORTO O DI COMMERCIO, PREVIA REGOLARE CONCESSIONE.

LE CONCESSIONI POSSONO ESSERE REVOCATE, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI CUI AL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 2, QUANDO GLI IMPIANTI SI PALESINO PERTURBATORI DI QUELLI DELLO STATO PREESISTENTI ALLA CONCESSIONE, OPPURE NON RISPONDANO ALLE CONDIZIONI TECNICHE STABILITE NEL DECRETO DI CONCESSIONE.

CONTRO COMPENSI DA DETERMINARSI E DA INDICARSI ESATTAMENTE E PREVENTIVAMENTE ALL'ATTO DELLA CONCESSIONE, GLI ESERCIZI DEGLI IMPIANTI CONCESSI POSSONO ESSERE REVOCATI, SOSPESI OD ASSUNTI DAL GOVERNO, NON SOLO IN TEMPO DI GUERRA, MA ALTRESÌ IN TEMPO DI PACE, SEMPRE QUANDO IL GOVERNO STESSO LO RITENGA NECESSARIO OD OPPORTUNO. È PARIMENTE IN FACOLTÀ DEL GOVERNO DI ADDIVENIRE AL DEFINITIVO RISCATTO DEGLI IMPIANTI MEDESIMI.

COSÌ PURE SONO IN FACOLTÀ DEL GOVERNO LE VISITE ALLE STAZIONI NON GOVERNATIVE E IL CONTROLLO DEL LORO FUNZIONAMENTO DA

PARTE DEI SUOI FUNZIONARI DELEGATI, AL FINE DI CONSTATARE L'OSSERVANZA DELLE CONVENZIONI PATTUITE PER QUANTO RIGUARDA IL MATERIALE E L'ESERCIZIO DELLE STAZIONI MEDESIME.

ART. 2.

LE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE COMPETENTI IN QUESTI SERVIZI SONO I MINISTERI DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, DELLA GUERRA E DELLA MARINA; E UN APPOSITO REGOLAMENTO STABILISCE LA RIPARTIZIONE DELLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E LE MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

È COSTITUITA UNA COMMISSIONE PERMANENTE CONSULTIVA PER DAR PARERE INTORNO AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI, ALLE QUESTIONI D'INDOLE SCIENTIFICA ED AI CASI CONTROVERSI RIGUARDANTI I SERVIZI DI CUI SI TRATTA.

LA STESSA COMMISSIONE DECIDE IN MODO DEFINITIVO DI TUTTE LE CONTROVERSIE DI CARATTERE TECNICO CHE POSSONO SORGERE, PER L'IMPIANTO E PER L'ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 1.

È PURE COMPETENTE A DETERMINARE LA POTENZIALITÀ DEGLI APPARATI RADIOTELEGRAFICI E RADIOTELEFONICI E LE MODALITÀ TECNICHE ED ECONOMICHE PER IL LORO USO SUI PIROSCAFI IN SERVIZIO DI EMIGRAZIONE, QUANDO L'IMPIANTO DEGLI APPARATI STESSI SIA STATO IMPOSTO DAL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130.

SE LA CONTROVERSIA CONCERNE I COMPENSI DOVUTI PER LA REVOCA DELLE CONCESSIONI, PER SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO O PER RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 1, IL GIUDIZIO È DEFERITO AD UN COLLEGIO ARBITRALE, CHE DECIDE INAPPELLABILMENTE, COMPOSTO DI TRE MEMBRI, UNO NOMINATO DAL GOVERNO, UNO DAL CONCESSIONARIO, IL TERZO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA. IL GOVERNO PUÒ DELEGARE LA SCELTA DEL PROPRIO ARBITRO ALLA COMMISSIONE SUDDETTA.

NEL CASO CHE NELLA STESSA CONTROVERSIA SIANO INTERESSATI PIÙ CONCESSIONARI E QUESTI NON POSSANO METTERSI D'ACCORDO PER LA NOMINA DELL'ARBITRO DI LORO SPETTANZA, CIASCUNO DI ESSI PROPONE UN NOME, E FRA I NOMI PROPOSTI SI ESEGUISCE IL SORTEGGIO ALLA PRESENZA DI UN GIUDICE DELEGATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA.

È DEFERITO AL REGOLAMENTO LO STABILIRE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E LE NORME PER IL SUO FUNZIONAMENTO.

ART. 3.

OGNI INFRAZIONE ALL'ART. 1 DELLA PRESENTE LEGGE È PUNIBILE CON LA MULTA FINO A L. 2000 E CON LA DETENZIONE FINO A UN ANNO, LE QUALI PENE SONO APPLICABILI SEPARATAMENTE O CUMULATIVAMENTE SECONDO LE CIRCOSTANZE. È IN FACOLTÀ DEL GIUDICE DI AGGIUNGERE

ALLE ANZIDETTE PENE LA CONFISCA DEGLI APPARECCHI.

PENDENTE IL GIUDIZIO PENALE, L'AMMINISTRAZIONE PUÒ IN FORZA DI DECRETO PREFETTIZIO, ED OGNIQUALVOLTA, A GIUDIZIO DEL PREFETTO, L'INTERESSE PUBBLICO LO ESIGA, METTERSI IMMEDIATAMENTE IN POSSESSO DEGL'IMPIANTI E PROVVEDERE, SE LO CREDA, ALLA LORO RIMOZIONE.

INCORRERÀ NELLE STESSE PENE CHIUNQUE SI SERVIRÀ DEGL'IMPIANTI ESISTENTI SULLE NAVI DEL COMMERCIO E DA DIPORTO QUANDO ESSE SI TROVINO ALL'ANCORAGGIO NELLE ACQUE DELLO STATO, TRANNE I CASI DI PERICOLO ED ALTRI CASI SPECIALI, CHE SARANNO PREVISTI NEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 4.

CHIUNQUE ARRECHI GUASTO O DETERIORAMENTO AGL'IMPIANTI, OD IN QUALSIASI ALTRO MODO INTERROMPA O COMPROMETTA IL SERVIZIO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, È PUNITO AI TERMINI DELL'ART. 315 DEL CODICE PENALE, SALVE PER I MILITARI LE PENE COMMINATE DAL CODICE PENALE MILITARE.

INCORRERÀ NELLE STESSE PENE CHIUNQUE ABUSERÀ DEL SEGNALE D'ALLARME DELLE NAVI IN PERICOLO.

ART. 5.

LE PENE STABILITE DALLA PRESENTE LEGGE S'INTENDONO APPLICABILI SENZA PREGIUDIZIO DI QUELLE MAGGIORI CUI POSSA FARSI LUOGO AI TERMINI DEL CODICE PENALE COMUNE E DEL CODICE PENALE MILITARE.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 30 GIUGNO 1910
VITTORIO EMANUELE
LUZZATTI - CIUFFELLI - SPINGARDI -
LEONARDI-CATTOLICA.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: FANI.
